

Mirko Sossai *

*Enrico Catellani: un internazionalista
al Comando supremo durante la Grande Guerra*

In anni recenti si è manifestato un rinnovato interesse nei confronti della tragica vicenda umana nonché del contributo intellettuale di un grande e per lungo tempo dimenticato internazionalista: Enrico Catellani. Professore all'Università di Padova, la "capitale al fronte" durante la Grande Guerra, servì come esperto di diritto bellico al Comando supremo: a distanza di un secolo da quegli eventi, è interessante soffermarsi sulla posizione di Catellani rispetto allo *jus in bello*, a partire dal suo pamphlet sulle violazioni del diritto di guerra pubblicato nel 1917.

1. *Introduzione*

Nella produzione scientifica di Paolo Benvenuti si avverte – anche negli studi condotti su temi settoriali, come il diritto internazionale umanitario – l'esigenza di una riflessione di più ampio respiro che sappia cogliere le tendenze del "diritto delle genti in divenire"¹. L'attenzione per la dimensione evolutiva della vita di relazione internazionale, nonché un certo "gusto" per la storia del diritto internazionale – materia che, peraltro, ha avuto modo di insegnare per alcuni anni – sono certo legati al periodo della sua formazione culturale e universitaria, a Firenze e poi a Roma. Così, il corposo studio sull'impostazione giusnaturalistica della Clausola Martens, secondo un'analisi che muove "da Grozio fino a tutto il XIX secolo"² si riallaccia alla riflessione del Maestro Giuseppe Barile sulle complesse questioni relative alla rilevazione del diritto consuetudinario³. Si deve poi all'iniziativa di Paolo

* Professore associato nell'Università degli studi Roma Tre

¹ BENVENUTI, *Diritto delle genti in divenire: fonti e soggetti*, *Comunità int.*, 2000, p. 593 ss.

² BENVENUTI, *La Clausola Martens e la tradizione classica del diritto naturale nella codificazione del diritto dei conflitti armati*, in *Scritti degli allievi in memoria di Giuseppe Barile*, Padova, 1995, p. 171 ss., a p. 222.

³ BARILE, *La rilevazione e l'integrazione del diritto internazionale non scritto e la libertà di apprezzamento del giudice*, Milano, 1953.

Benvenuti la pubblicazione delle lezioni di Roberto Ago sull'origine storica del diritto internazionale⁴.

In questo scritto, desidero rapidamente soffermarmi, a ottant'anni dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, su alcuni tratti della vicenda umana e del contributo intellettuale di un grande e, per lungo tempo, dimenticato internazionalista, Enrico Catellani, antesignano di un moderno approccio storico al diritto internazionale e studioso attento delle problematiche di diritto bellico.

2. Enrico Catellani: la vicenda umana

La vicenda di Enrico Catellani si intrecciò in maniera profonda con la storia della sua città e dell'Ateneo patavino. Egli proveniva dalla vivace comunità ebraica padovana: come scrive Angelo Ventura, gli ebrei padovani, non radicati nel passato municipale, “apportavano il contributo di una cultura che aveva le proprie matrici in una dimensione spirituale e religiosa di valore universale e in un'esperienza storica cosmopolita quant'altre mai [...]. Insomma questa componente vitale trainante della nuova classe dirigente padovana è quanto di più antitetico si possa immaginare rispetto allo spirito municipale”⁵.

Questa matrice culturale rimane un tratto caratterizzante la figura di Catellani, anche con la conversione al cristianesimo unitario e il matrimonio con l'alsaziana Carolina Bahy. Successore del Maestro, l'Abate Giambattista Pertile, alla cattedra di diritto internazionale all'Università di Padova, fu membro e vicepresidente dell'*Institut de droit international*⁶. Enrico Catellani appartiene alla “prima” generazione di internazionalisti, che si richiamava alla dottrina della nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini: ottenuta la libera docenza in diritto internazionale nel 1883, dedica la sua lezione inaugurale presso l'Ateneo patavino a metodo e fine degli studi diritto internazionale, da cui emergono i tratti essenziali di un approccio ricostruttivo che risente della tradizione storicistica italiana, per il quale “il diritto internazionale ci si presenta dunque come una pianta annosa e

⁴ AGO, *Caratteri generali della Comunità internazionale e del suo diritto. Introduzione al Corso di Diritto internazionale*, a cura di Paolo Benvenuti, Napoli, 2002.

⁵ VENTURA, *Padova*, Roma-Bari, 1989, p. 42.

⁶ Per la notizia dell'elezione a membro associato, v. *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. XI, 1891-92, p. 26; circa l'elezione a vicepresidente *Annuaire de l'Institut de droit international*, vol. 34, 1928, pp. x-xi.

gigantesca cresciuta fra le vicende dei secoli e della storia”⁷.

Sebbene inizialmente su posizioni neutraliste, durante il primo conflitto mondiale all’età di sessant’anni servì nel Comando supremo, come consulente per le questioni di diritto bellico. Fu quindi nominato senatore del Regno nel 1920. Collocato a riposo per raggiunti limiti d’età nel 1931, rimase profondamente legato all’insegnamento e all’Ateneo patavino⁸. A conclusione della sua carriera accademica, ebbe l’onore di essere insignito di una laurea *honoris causa* a Cambridge nel luglio 1931, insieme a giuristi del calibro di James Brown Scott e di Nicolas Politis⁹.

Il nome di Enrico Catellani compare nell’elenco destinato alla segreteria particolare del duce sul personale antifascista della scuola e dell’Università, stilato verso la fine degli anni venti¹⁰: per questa ragione gli fu negato il titolo di professore emerito¹¹. Fu colpito dalle leggi razziali del 1938¹²: radiato dall’Istituto veneto di Scienze, Lettere ed Arti, di cui era stato Presidente nel biennio 1919-21¹³, si ritirò a vita privata e solitaria nella sua casa di Padova, dove morì “tragicamente e miseramente” a distanza di poche ore dalla moglie nel gennaio del 1945, secondo alcune fonti ucciso da agenti fascisti. Anton Maria Bettanini, suo allievo, nella commemorazione tenuta il 16

⁷ CATELLANI, *Metodo e fine degli studi di diritto internazionale: Prelezione*, Torino, 1884, p. 41. L’interesse per gli aspetti storici del diritto internazionale caratterizza in effetti gli albori della disciplina in Italia, v. PIERANTONI, *Storia degli studi di diritto internazionale in Italia*, Modena 1969; SAREDO, *Saggio sulla storia del diritto internazionale privato*, Firenze, 1873; FUSINATO, *Dei feziali e del diritto feziale. Contributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma*, Roma, 1884.

⁸ PASSERO, *Catellani (Levi Catellan), Enrico*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, Bologna, 2013, Vol. I, pp. 487-488.

⁹ Si veda la notizia del conferimento della laurea in *Annuario del R. Istituto Superiore di Scienze Economiche e Commerciali di Venezia per l’anno accademico 1931-1932*, Venezia, 1932, p. 99 ss.

¹⁰ Cfr. BIROCCHI, *Il giurista intellettuale e il regime*, in *I giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di Birocchi e Loschiavo, Roma, 2015, p. 9 ss., a p. 15.

¹¹ Si vedano sia la proposta per la nomina, inviata il 17 dicembre 1932, dal Rettore dell’Università Carlo Anti e la risposta negativa del Ministro dell’educazione nazionale, del 25 marzo 1933, motivata con la contrarietà di Catellani al fascismo: settore Archivio di Ateneo, archivio riservato Anti, fascicolo C/2, riprodotto in <http://mostre.cab.unipd.it/enricocatellani/it/11/durante-il-fascismo>.

¹² Cfr. VENTURA, *Le leggi razziali all’Università di Padova*, in *L’Università dalle leggi razziali alla Resistenza. Giornata dell’Università italiana nel 50° anniversario della Liberazione (Padova, 29 maggio 1995)*. Atti, Padova, 1996, p. 130 ss.; BARTOLINI, *Le leggi razziali e la dottrina italiana di diritto internazionale*, in *Leggi razziali - Passato/Presente*, a cura di Resta e Zeno-Zencovich, Roma, 2015, p. 55 ss.

¹³ Cfr. URBANI, *Tra scienza e coscienza. L’Istituto Veneto di fronte alle leggi razziali*, in *Giuseppe Jona* (a cura di Danieli), Venezia, 2015, p. 21 ss, a p. 42.

maggio 1947 all'Università di Padova, auspicava che “la Scuola di perenne culto ne circonda la immacolata memoria”¹⁴.

Per decenni su Enrico Catellani è invece calato l'oblio e il silenzio: solo nel 2010 sono stati riaperti gli scatoloni contenenti parte della sua preziosa biblioteca personale, ora in fase di catalogazione¹⁵. Il destino di quei libri per decenni fu oggetto di un piccolo giallo: dopo l'8 settembre 1943, la biblioteca fu dapprima confiscata insieme agli altri beni appartenenti a Catellani; quindi, a seguito della morte di coniugi, fu posta sotto sequestro e affidata alla Facoltà di scienze politiche. Con la Liberazione, i libri furono in effetti acquistati dall'Università nel dicembre 1946: successivamente, tuttavia, se ne persero le tracce fino al recente ritrovamento¹⁶. Per meritoria iniziativa dell'Ateneo padovano si è ora proceduto alla digitalizzazione di una parte consistente della sua produzione scientifica¹⁷.

3. *Il contributo intellettuale di un grande e dimenticato giurista*

Enrico Catellani era descritto come Maestro buono, efficace, animatore: in occasione del 25° anno di insegnamento, il quotidiano *Il Veneto* ne tratteggiava un ritratto da cui emergeva una persona modesta, riservata, cara ai suoi allievi “per la gentilezza squisita dei suoi modi”¹⁸. Tenne per incarico corsi di storia dei trattati e di diritto coloniale all'Università Bocconi di Milano, e a Venezia all'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali. Non pubblicò mai un manuale di diritto internazionale, sebbene presso la biblioteca dell'Università di Padova siano conservate diverse annate delle sue lezioni diligentemente raccolte dagli studenti¹⁹.

¹⁴ BETTANINI, *Enrico Catellani: Commemorazione tenuta il 16 maggio 1947 nell'Università di Padova*, Padova, 1948 (estratto da *Annuario dell'Università di Padova per l'anno accademico 1946-47*), p. 11.

¹⁵ DE ROBBIO, GIACOMAZZI, *Storia e memoria di una biblioteca salvata*, *Biblioteche oggi*, 2/2011, p. 47 ss.

¹⁶ La ricostruzione delle vicende della biblioteca salvata è ora in <http://mostre.cab.unipd.it/enricocatellani/it/13/la-biblioteca> (l'ultimo accesso ai documenti od opere on line citati nel presente articolo è avvenuto in data 4 novembre 2018).

¹⁷ La collezione, che comprende le pubblicazioni conservate nelle biblioteche dell'Università degli Studi di Padova, è consultabile in https://phaidra.cab.unipd.it/detail_object/o:331785?mycoll=o:192425.

¹⁸ Cfr. ALBERTON, *L'Università di Padova dal 1866 al 1922*, Padova, 2016, p. 92.

¹⁹ V. l'ultimo programma di lezioni prima del pensionamento in CATELLANI, *Appendice al corso di diritto internazionale dell'Anno Accademico 1928-29, aggiornata e completata secondo*

In quanto ultimo esponente in ordine di tempo della prima scuola italiana di diritto internazionale, Catellani finì per rimanere in una posizione isolata nel panorama degli studi di diritto internazionale, a seguito della svolta impressa in Italia da Dionisio Anzilotti nel segno della diffusione di un rigoroso positivismo²⁰. In ogni caso, numerosi scritti di Catellani comparvero nella *Rivista di diritto internazionale*, fondata dallo stesso Anzilotti nel 1906 insieme con Arturo Ricci Busatti e Leone Adolfo Sinigaglia, a partire dal lavoro sull'obbligo della dichiarazione di guerra²¹. Tra Catellani e Anzilotti il confronto fu vivace, sin dal dibattito circa la "natura giuridica dei tribunali misti dell'Egitto" ospitato nella seconda annata della *Rivista*, nel 1907²².

Fu descritto come "il più storico degli internazionalisti"²³; questo contribuì a spiegare, insieme al notevole eclettismo intellettuale di cui era dotato, il rinnovato interesse con cui si è tornati a leggere il lavoro di Catellani in anni recenti. Non a caso le lezioni da lui tenute all'Accademia di diritto internazionale dell'Aja nel 1933 sono dedicate ad una ricostruzione in chiave storica della dottrina italiana nel XIX secolo²⁴. Fu autore di numerosi necrologi dei principali protagonisti della scienza del diritto internazionale in Italia²⁵. Non si deve, tuttavia, avere l'idea di uno studioso con lo sguardo rivolto al passato: fu capace, al contrario, di cogliere le implicazioni giuridiche di fenomeni nuovi. Pubblicò una delle prime trattazioni in chiave sistematica del *Diritto aereo*, comparsa nel 1911 e tradotta in francese l'anno successivo²⁶. La fama di Catellani superò i confini nazionali: colpisce, ad esempio, che ben cinque sue opere furono oggetto di recensione nei primi dieci anni dell'*American Journal of International Law*²⁷.

il programma svolto nell'anno 1930-31, a cura di Cappello e Miliani, Padova, 1931.

²⁰ SALERNO, *L'affermazione del positivismo giuridico nella scuola internazionalista italiana: il ruolo di Anzilotti e Perassi*, *Riv. dir. int.*, 2012, p. 29 ss.

²¹ CATELLANI, *Per una codificazione del diritto di guerra: l'obbligo della dichiarazione*, *Riv. dir. int.*, 1906, p. 186 ss.

²² Cfr. ANZILOTTI, *Natura giuridica dei tribunali misti d'Egitto*, *Riv. dir. int.*, 1907, p. 256 ss.; CATELLANI, *A proposito della natura giuridica dei tribunali misti*, *ivi*, p. 517 ss.; nonché la risposta di Anzilotti, *ivi*, p. 542 ss.

²³ GIANNINI, *Ricordo di Enrico Catellani*, in *Riv. di studi politici int.*, 1949, p. 59 ss.

²⁴ CATELLANI, *Les maîtres de l'école italienne du droit international au XIXe siècle*, *Recueil des cours*, tomo 46, 1934-IV, p. 705 ss, anche in traduzione italiana, con il titolo *La dottrina italiana del diritto internazionale nel secolo XIX: lezioni alla Accademia di Diritto Internazionale all'Aja nel 1933*, Roma, 1935.

²⁵ V., ad esempio, CATELLANI, *Pasquale Fiore*, *Riv. dir. int.*, 1915, p. 141 ss.

²⁶ CATELLANI, *Il diritto aereo*, Torino, 1911; *Id.*, *Le droit aérien*, Paris, 1912.

²⁷ Cfr. PALCHETTI, *Uno sguardo d'oltreoceano: la dottrina italiana di diritto internazionale nelle pagine dell'American Journal of International Law (1907-1960)*, *Rivista italiana per*

Della sua vasta produzione scientifica – oltre duecentosessanta scritti²⁸ – impressiona l’abilità ricostruttiva delle diverse impostazioni teoriche quale emerge nell’opera in tre volumi *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*. Al centro della riflessione di Catellani vi è la consapevolezza che “[t]utta la storia del diritto internazionale privato si può riassumere in una lotta fra il principio dell’isolamento giuridico degli Stati e della territorialità delle leggi ed il principio della loro cooperazione giuridica e della estraterritorialità della legge civile”²⁹.

Soprattutto, resistono nel tempo le sue fondamentali opere di diritto coloniale che alla rigorosa analisi giuridica affiancano una non comune sensibilità per la ricostruzione storica e politica. Catellani è un autore imprescindibile per quegli studiosi che recentemente hanno indagato il rapporto tra diritto internazionale e mondo coloniale³⁰. Egli si fece interprete di un approccio umanitario alla colonizzazione: già nel 1885, inquadrando il fenomeno dell’espansione coloniale a seguito della Conferenza di Berlino, formulava l’auspicio che un Paese come l’Italia potesse farsi vanto della missione di “civilizzare col suolo acquistato anche gli abitanti che vi trova e farseli utili cittadini e ridurli uomini migliori” e di riconoscere loro “non il diritto di nazionalità che non è di tutti, né può svilupparsi dovunque e in ogni stadio della civiltà umana, ma il diritto alla vita e alla proprietà che è proprio d’ogni essere umano, in ogni angolo della terra”³¹. Due decenni più tardi, dedicando uno studio al tema della protezione dei diritti privati degli indigeni nella colonizzazione africana, riconobbe un progresso ed evidenziò quale tratto comune delle più recenti legislazioni fondiarie delle colonie “la preoccupazione di conciliare meglio che sia possibile il diritto e l’interesse

le scienze giuridiche, 2015, p. 269 ss., a p. 278.

²⁸ BETTANINI, op. cit., p. 9: l’allievo ricorda che Catellani alternava alle pubblicazioni di carattere strettamente scientifico scritti di natura divulgativa, nella convinzione che “in problemi di politica internazionale, che specialmente interessavano l’Italia, l’opinione pubblica dovesse essere illuminata dai competenti”. V. anche ROVITO, *Letterati e giornalisti italiani contemporanei*, Napoli, 1922, p. 91: “illustre professore e pubblicista, [...] La sua bibliografia è straordinariamente copiosa e sarebbe impossibile dare qui l’elenco di tutte le pubblicazioni di questo fecondissimo scrittore”.

²⁹ CATELLANI, *Il diritto internazionale privato e i suoi recenti progressi*², Torino, 1895, p. 509; v. a tale riguardo MANNONI, *Potenza e Ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell’equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano, 1999.

³⁰ V. inter al. NUZZO, *Dal colonialismo al postcolonialismo. Tempi e avventure del soggetto indigeno*, *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33–34, 2004–2005, p. 409 ss.; ID., *Sovereignty and the Construction of the Colonial Space*, in *International Law and Empire: Historical Explorations*, a cura di Koskenniemi, Rech e Jiménez Fonseca, Oxford, 2016, p. 263 ss.

³¹ CATELLANI, *Le colonie e la Conferenza di Berlino*, Torino, 1885, p. 40.

nuovo della colonizzazione, col diritto antico dei precedenti abitanti del paese”³². In Catellani, come è stato da altri evidenziato, “l’elogio della colonizzazione-civilizzazione non cancella la percezione del carattere oggettivamente violento della colonizzazione stessa; una colonizzazione che ha provocato, come l’autore non esita a ricordare, la decimazione di intere popolazioni”³³. Pioneristici furono gli studi di Catellani sulle questioni giuridiche legate alla penetrazione europea in estremo oriente, legati alla concessione italiana di Tientsin, in Cina³⁴.

Meriterebbero inoltre maggiore attenzione i suoi scritti sul tema della guerra e della pace³⁵. Con altri giuristi – tra cui Pasquale Fiore e Guido Fusinato – intrattenne buoni rapporti con il Premio Nobel per la pace Ernesto Teodoro Moneta³⁶, sebbene fosse rimasto critico rispetto agli entusiasmi del movimento pacifista, soprattutto nei confronti dell’arbitrato internazionale come strumento efficace per scongiurare la guerra³⁷. Vari scritti successivi al primo conflitto mondiale sono quindi dedicati al tema delle vie per la pace e alla genesi della Società delle Nazioni: non mancano i rilievi critici rispetto difficoltà e alle imperfezioni dell’organizzazione, pur riconoscendo l’ideale della Società delle Nazioni come “garanzia di sicurezza per l’Europa”, nonché “promessa di pace per il mondo”³⁸.

Non vi è dubbio che la riscoperta del pensiero di Catellani oltre i confini nazionali si debba soprattutto alla rilevanza che assume nell’opera di Martti Koskenniemi. Nel suo capolavoro *The Gentle Civilizer of Nations*, l’autore affida alla lucida analisi di Catellani il resoconto sullo stato del diritto internazionale all’inizio del XX secolo³⁹. Nel 1901, infatti, il professore

³² CATELLANI, *La protezione dei diritti privati degli indigeni nella colonizzazione africana*, estratto da *Rivista coloniale*, 1908, p. 17.

³³ COSTA, *Il fardello della civilizzazione: Metamorfosi della sovranità nella giuscolonialistica italiana*, *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 33-34, 2004-2005, p.169 ss. a p. 173.

³⁴ CATELLANI, *La penetrazione straniera nell’Estremo Oriente*, Firenze, 1915. Su cui ora DONATI, *Italy’s Informal Imperialism in Tianjin During the Liberal Epoch, 1902–1922*, in *The Historical Journal*, 2016, p. 447 ss.; nonché NUZZO, *Quel che resta della sovranità. Concessioni e governo del territorio a Tianjin*, *Giornale di storia costituzionale*, 2017, p. 211 ss.

³⁵ CATELLANI, *Realtà e Utopie della pace*, Torino, 1899.

³⁶ Sulla figura di Moneta, v. CANALE CAMA, *La pace dei liberi e dei forti. La rete di pace di Ernesto Teodoro Moneta*, Bologna, 2012; CONTI, *Moneta Ernesto Teodoro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 75, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2011, pp. 630-34.

³⁷ CATELLANI, *I trattati d’arbitrato e le attuali garanzie della pace*, in *Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti*, Anno accademico 1903-904, tomo LXIII, parte seconda.

³⁸ CATELLANI, *Possibilità di avvenire della Società delle Nazioni*, *Nuova Antologia*, n. 321, 1925, p. 367 ss., a p. 372.

³⁹ KOSKENNIEMI, *The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law*

padovano scriveva sulla *Revue générale de droit international public*, con una certa preoccupazione, di una tendenza che si era già palesata nel nuovo secolo, ossia il crescente ricorso alla forza per determinare il destino dei popoli. Mentre il diritto si stava allontanando dagli ideali di giustizia ed eguaglianza ancora prevalenti verso la metà dell'Ottocento, la fine del secolo si caratterizzava invece per una situazione di dominio imperiale, di metodica riduzione in schiavitù di intere popolazioni, di guerra. Così concludeva amaramente Catellani: “se nell'immediato futuro la società internazionale deve vivere e svilupparsi secondo la legge della lotta per la vita e della sopravvivenza del più forte, per quanto mi riguarda, spero soprattutto che il mio Paese non si troverà dal lato dei deboli e degli incapaci, destinati a soccombere e a scomparire”⁴⁰. Nei cupi presagi di Catellani, c'era la preoccupazione che la violenza e la sopraffazione trovassero giustificazione nelle teorie sociologiche del momento, ispirate all'evoluzionismo darwiniano.

4. *Un internazionalista al Comando supremo*

Non sorprende allora che il discorso inaugurale dell'anno accademico 1915-16, affidato al Prof. Catellani e letto nell'Aula Magna della Regia Università di Padova in una data a posteriori significativa, il 4 novembre 1915, fosse intitolato *Le costruzioni della dottrina e le ricostruzioni della storia*⁴¹. Le tragiche vicende della Grande guerra avevano animato il dibattito nell'opinione pubblica circa la crisi – se non la “bancarotta” – del diritto internazionale, incapace di prevenire la guerra e assicurarvi una regolamentazione tesa ad umanizzarla. Nell'aprire l'anno accademico precedente all'Università di Roma, Dionisio Anzilotti si era chiesto infatti: “l'immane conflitto che si svolge sotto ai nostri occhi non ha forse dimostrato, con tremenda eloquenza, la vanità o almeno l'estrema fragilità di un preteso ordinamento giuridico dei rapporti fra gli Stati, proprio nel

1870–1960, Cambridge, 2001, cap. II. Nella prefazione all'edizione italiana a cura di Gustavo Gozzi, Lorenzo Gradoni e Paolo Turrini (*Il mite civilizzatore delle nazioni*, Laterza, 2012), l'a. fa cenno al ruolo importante attribuito all'inizio del capitolo 2 “alla tragica e forse più interessante figura del padovano Enrico Catellani”.

⁴⁰ CATELLANI, *Le droit international au commencement du XXe siècle, Revue général de droit international public*, 1901, p. 567 ss., a p. 586 (traduzione italiana tratta da KOSKENNIEMI, *Il mite civilizzatore*, cit., p. 123).

⁴¹ CATELLANI, *Le costruzioni della dottrina e le ricostruzioni della storia*, Padova, 1916. Un estratto del discorso è ripubblicato con un diverso titolo: *I caratteri specifici della società internazionale e del diritto internazionale*, *Riv. dir. int.*, 1915, p. 343 ss.

momento in cui più sicuro e completo se ne annunciava lo sviluppo?”⁴².

Catellani, come altri colleghi internazionalisti⁴³, non si sottrasse al dibattito: parlò della “vicenda della grande illusione e della grande delusione, che si alternano nei giudizi dati volgarmente del diritto internazionale”. Così veniva intesa dal professore patavino l’annosa questione se il diritto internazionale fosse veramente diritto: lo scetticismo intorno alla giuridicità del diritto internazionale era alimentato dai pregiudizi derivanti da concezioni statualistiche del diritto – che faticavano a considerare come giuridico un ordinamento senza un apparato coercitivo centralizzato – così come dalla frustrazione suscitata dalle innumerevoli violazioni delle norme internazionali, soprattutto in tempo di guerra, rispetto alle promesse di pace e giustizia tra le nazioni.

Per Catellani, “l’illuso e il deluso errano entrambi; il primo considerando quale società di diritto costituita in modo corrispondente alla costituzione di uno Stato, una società di fatto costituita solo in parte nella forma dell’associazione; l’altro lasciandosi indurre dalla dolorosa constatazione della inesistenza dello Stato degli Stati nel quale aveva fino a quel momento creduto, a rinnegare anche quella immanente socialità che esiste [...] che non resta del tutto senza efficacia pur durante la guerra, che deve riprendere la antecedente efficacia, sia pur nella imperfetta forma associativa e convenzionale, al ritorno della pace”⁴⁴.

Durante la grande guerra del 1915-1918, partecipò attivamente come consulente giuridico del Comando supremo italiano. Pubblicò un *pamphlet* prima in italiano e poi in traduzione inglese e francese, dal titolo *L’Italia e l’Austria in guerra*, che fu ampiamente recensito⁴⁵. È evidente l’impostazione impeccabilmente patriottica della pubblicazione, peraltro autorizzata dal Comando supremo. L’intento antiaustriaco è chiaro: “offrire una conoscenza

⁴² ANZILOTTI, *Il concetto moderno dello Stato e il diritto internazionale*, riprodotto in *Scritti di diritto internazionale pubblico*, Tomo Primo, Roma, 1956, p. 617. Cfr. PASSERO, *Dalle Convenzioni di Ginevra alla “banca rotta” del diritto internazionale. Il rapporto tra il “nuovo” “jus in bello” otto-novecentesco e la catastrofe della prima guerra civile europea, Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2009, p. 1479 ss., a p. 1488.

⁴³ CAVAGLIERI, *La guerra europea e la crisi del diritto internazionale*, *La vita italiana*, 1917, p. 32 ss.; FEDOZZI, *La crisi del diritto internazionale*, *Scientia*, 1917, p. 304 ss.

⁴⁴ CATELLANI, *I caratteri specifici della società internazionale*, cit., p. 354.

⁴⁵ Si vedano le recensioni nella *Revue général de droit international public*, 1917, p. 527 e nell’*American Journal of International Law*, 1918, p. 227: “It differs from most of the many recent pamphlets on atrocities in that scholarly and conservative reasoning is combined with simple and popular style. The clarity of thought, the simplicity of grammatical construction, and the absence of the labored style often found in Italian legal discussions makes this pamphlet easy reading even for those who read ordinary Italian only with difficulty”.

esatta del contrasto fra la condotta nostra e quella del nostro nemico”⁴⁶. Al netto dei passaggi dichiaratamente propagandistici, resta l'impressione di un tentativo di ricognizione rigorosa dei fatti, condotta alla luce delle norme del diritto di guerra. È interessante osservare che il presupposto giuridico del *pamphlet* è costituito dall'applicazione della IV Convenzione dell'Aja del 1907 relativa alle leggi e agli usi della guerra terrestre e del Regolamento annesso, ratificata dall'Impero asburgico nel 1909 ma non dall'Italia⁴⁷. Come noto, tale convenzione non avrebbe trovato applicazione in quanto tale, difettando dei requisiti stabiliti al suo art. 2, compresa la condizione assai stringente che “i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione”⁴⁸. Nondimeno, Catellani fece leva sulla circostanza che il Governo italiano avesse dichiarato solennemente “alla vigilia del presente conflitto, di voler rispettare e farle rispettare come se fossero state ratificate”⁴⁹, evidenziando i successivi passi per conformare ad esse l'ordinamento interno. Lo studio sulla condotta del nemico in violazione del diritto di guerra passò in rassegna in maniera scrupolosa i mezzi e i metodi di combattimento (l'impiego di proiettili deformati o esplodenti, mazze ferrate gas asfissianti, l'abuso della bandiera nemica), gli effetti della guerra aerea sulla popolazione civile, il trattamento dei feriti, dei malati e dei prigionieri, il governo dei territori occupati, e infine gli eccessi della rappresaglia austriaca.

La lettura del volume a distanza di un secolo certo suscita qualche sconcerto. Denunciando le calunnie diffuse dalle autorità nemiche circa “il trattamento da noi usato ai prigionieri di guerra”, Catellani registrava che “l'Italia sotto questo rapporto [...] non è stata seconda ad alcun altro belligerante”⁵⁰. In realtà, la prigionia in Italia durante la Grande Guerra fu anche un'esperienza terribile: nella geografia dei campi, fu drammatica, ad esempio, la sorte toccata ai prigionieri austro-ungarici internati all'Asinara nel 1916⁵¹. Quanto alla condizione dei prigionieri di guerra italiani, Catellani sottolineava che “con dolorosa insistenza, i nostri prigionieri

⁴⁶ CATELLANI, *L'Italia e l'Austria in guerra*, Firenze, 1917, p. 4. È utile una comparazione con lo studio, uscito il medesimo anno, di RENAULT, *Les premières violations du droit des gens par l'Allemagne, Luxembourg et Belgique*, Paris, 1917.

⁴⁷ L'Italia era parte contraente della II Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.

⁴⁸ La tesi per cui le Convenzioni dell'Aja del 1907 non si applicassero durante la Grande Guerra è stata notoriamente sostenuta da GARNER, *International Law and the World War*, London, 1920, pp. 18–21.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 111. V. a tale riguardo, la discussione in BALLADORE PALLIERI, *La guerra*, Padova, 1935, pp. 125-126.

⁵⁰ CATELLANI, op. ult. cit., p. 70.

⁵¹ V. il recente studio di GORGOLINI, *I dannati dell'Asinara. L'odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale*, Torino, 2011.

scrivono alle loro famiglie, chiedendo non solo danaro e vestimenti, ma anche *pane*⁵². Furono almeno centomila a non tornare alla fine della guerra, stroncati da fame e malattie: un numero enorme, se comparato a quello di altri Paesi. Il *pamphlet* di Catellani faceva intendere le malvagità del nemico: si sosteneva che i pacchi inviati dalle amorevoli famiglie furono manomessi e il cibo non consegnato. Su quelle vicende per lunghi anni è calato un colpevole silenzio. Quando si è fatta finalmente luce su quella pagina di storia nazionale, sono invece emerse le responsabilità delle autorità politiche e militari italiane che, non soltanto si erano opposte alla richiesta di inviare soccorsi a spese dello Stato, ma nemmeno favorirono la spedizione di pacchi e le sottoscrizioni di beneficenza⁵³.

Al termine del conflitto, allorché fu istituita la Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico⁵⁴, presieduta dal Senatore Lodovico Mortara, sia la relazione preliminare sia quella finale attingono a piene mani al precedente studio condotto da Catellani nel 1917⁵⁵. Esso rappresentò dunque una fonte decisiva per la redazione del promemoria presentato il 24 febbraio 1919 a Parigi dal delegato italiano Scialoja alla Commissione sulle responsabilità degli autori della guerra e le possibili sanzioni contro di essi, creata dalla Conferenza preliminare di pace⁵⁶: denunciando le infrazioni commesse dalle armate austro-ungariche contro combattenti e civili italiani, il documento giungeva alla conclusione che “l’Autriche-Hongrie est coupable d’avoir, tant sur terre que sur mer, conduit la guerre par des procédés contraires à la loi et aux conventions internationales signées par elle, aux coutumes de la guerre et aux plus élémentaires règles d’humanité”⁵⁷.

Le relazioni della Commissione d'inchiesta procedevano a quantificare i danni di guerra sofferti dall'Italia in conseguenza delle “violazioni del diritto

⁵² CATELLANI, op. ult. cit., p. 74, in corsivo nel testo.

⁵³ V. per tutti PROCACCI, *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra*, Roma, 1993.

⁵⁴ La Commissione fu istituita con D. Lgt. 15 novembre 1918 n. 1711: lo stesso Catellani ne divenne membro.

⁵⁵ *Relazioni della Reale Commissione d'inchiesta sulle violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico*, (7 vol.) Milano/Roma, 1920-1921, in particolare il volume II sui “Mezzi illeciti di guerra”.

⁵⁶ Su cui v. da ultimo SCHABAS, *The Trial of the Kaiser*, Oxford, 2018, pp. 103-105; nonché BASSIOUNI, *World War 1: The War to End All Wars and the Birth of a Handicapped International Criminal Justice System*, *Denver Journal of Int. Law & Policy*, 2002, p. 244 ss.

⁵⁷ V. *Mémoire de la Délégation Italienne*, 24 febbraio 1919, in *La Documentation internationale, La Paix de Versailles: Responsabilité des auteurs de la guerre et sanctions*, a cura di Lapradelle, vol. III, Paris, 1930, pp. 91-93; nonché *La prassi italiana di diritto internazionale: terza serie* (1919-1925), a cura di Marchisio et al., vol. VII, Roma, 1995, p. 3668.

delle genti commesse dal nemico”. Come noto, il soddisfacimento delle pretese risarcitorie italiane non poté che risentire non soltanto dei problemi di successione dello Stato vinto ma anche della palese incapacità dei nuovi Stati sorti di far fronte a impegni economico-finanziari tanto gravosi. Al dilemma giuridico e politico di stabilire se e in quale misura gli Stati sorti dalla dissoluzione dell’Austria-Ungheria fossero tenuti a pagare riparazioni di guerra, la soluzione delle potenze vincitrici fu quella di sancire il principio della responsabilità solidale delle Potenze centrali⁵⁸. Pertanto, secondo l’art. 231 del Trattato di Versailles, la Germania avrebbe risposto direttamente anche dei danni causati dagli alleati; mentre, quanto all’Austria, l’art. 179 del Trattato di Saint Germain si limitò ad affermarne una responsabilità sussidiaria oltretutto ipotetica. Sin dal 1922, risultò evidente con l’approvazione da parte del Consiglio della Società delle Nazioni di un piano di risanamento finanziario che l’Austria non avrebbe provveduto al pagamento di riparazioni: alla moratoria ventennale stabilita in quell’occasione, fece seguito l’Accordo dell’Aja del 20 gennaio 1930 con il quale le Potenze alleate rinunciarono ad ogni pretesa nei confronti di quel Paese⁵⁹.

5. *Uno sguardo sul rispetto del diritto bellico durante la Grande Guerra*

Sebbene il fronte italo-austriaco fu certamente rilevante durante il primo conflitto mondiale, purtroppo è stato spesso trascurato nelle successive ricostruzioni storiche, le quali ancor oggi finiscono per privilegiare il fronte occidentale, quello franco-tedesco, mentre riservano una minore attenzione a quello orientale, russo-austro-tedesco⁶⁰. Nemmeno i più recenti tentativi di una storiografia rinnovata e transnazionale sembrano aver sanato il senso di irrilevanza nella percezione degli eventi del teatro italo-austriaco⁶¹. Lo stesso si può ritenere per gli studi in questi anni dedicati alla rilevanza del diritto internazionale nella condotta della guerra, rispetto sia alle posizioni giuridiche assunte dai belligeranti⁶² sia alla riflessione teorica in seno alle

⁵⁸ Per queste vicende, si rinvia a GATTINI, *Le riparazioni di guerra nel diritto internazionale*, Padova, 2003, pp. 215-228; sulle problematiche giuridiche legate alla dissoluzione dell’Impero asburgico, v. UDINA, *L’estinzione dell’Impero Austro-Ungarico*³, Padova, 1933.

⁵⁹ Per il testo v. *American Journal of Int. Law, Supp.*, 1931, p. 7 ss.

⁶⁰ LABANCA, *Introduzione: per una storia transnazionale*, in *La guerra italo-austriaca (1915-1918)*, a cura di Labanca e Überegger, Bologna, 2014, p. 7 ss.

⁶¹ Cfr. MONDINI, *La guerra italiana: Partire, raccontare, tornare 1914-18*, Bologna, 2014.

⁶² Cfr. HULL, *A Scrap of Paper: Breaking and Making International Law during the Great*

comunità scientifiche nazionali⁶³.

Come è stato da altri opportunamente evidenziato⁶⁴, uno snodo fondamentale del dibattito dottrinale in Italia fu certo rappresentato dalla posizione assunta da Dionisio Anzilotti nel suo *Corso* del 1915 quanto alla possibilità di configurare lo stato di necessità come causa generale di esclusione dell'illecito per giustificare l'inosservanza delle norme del diritto bellico⁶⁵: tesi questa che fu vivacemente criticata da autori come Borsi⁶⁶ e Cavaglieri⁶⁷, per i quali la necessità militare poteva invocarsi solo in quanto ciò fosse espressamente consentito da specifiche clausole⁶⁸.

La posizione teorica assunta da Catellani muoveva dalla constatazione per cui “il diritto di guerra delude le aspettative degli Stati che erano venuti disciplinandolo... [p]oiché ne sopravvive quella parte non grande che risulta ancora corrispondere alle esigenze ed alle necessità della pratica; mentre per tutto il resto prevale l'arbitrio individuale dei singoli Stati”⁶⁹. Nel discorso inaugurale dell'anno accademico 1915-16, il professore patavino si propose di precisare il suo pensiero circa le ragioni delle gravi infrazioni del diritto di guerra nonché del crescente ricorso alla rappresaglia, rinvenendole nei “caratteri specifici della società internazionale”.

Anzitutto, egli descrisse il diritto di guerra come “corrispondente in parte ad un sistema eccezionale di diritto materiale ed in parte maggiore ad un codice di procedura”⁷⁰: un codice analogo a quello di uno Stato che, per ipotesi, ammettesse il duello come mezzo di risoluzione delle controversie. Tuttavia, a suo avviso, l'analogia non poteva estendersi oltre, dal momento che l'evoluzione del diritto internazionale – in mancanza di una funzione legislativa accentrata – era strettamente collegata al modificarsi delle condizioni materiali dei rapporti tra gli Stati e, pertanto, alle mutazioni della coscienza giuridica.

Catellani riteneva possibile allora distinguere, tanto in tempo di

War, Ithaca, 2014.

⁶³ Cfr. KOSKENNIEMI, op. cit., pp. 282-291 e 357-364

⁶⁴ PASSERO, *Dalle Convenzioni di Ginevra*, cit., p. 1495.

⁶⁵ ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, vol. III, parte prima, Roma, 1915, p. 209.

⁶⁶ BORSI, *Ragione di guerra e stato di necessità nel diritto internazionale*, *Riv. dir. int.*, 1916, p. 157 ss.

⁶⁷ CAVAGLIERI, *Lo stato di necessità nel diritto internazionale*, Roma, 1917.

⁶⁸ In tema v. anche BENVENUTI, *Lo stato di necessità alla prova dei fatti*, in *La codificazione della responsabilità internazionale alla prova dei fatti*, a cura di Alaimo, Gianelli e Spinedi, Milano, 2006, p. 107 ss., pp. 136-140.

⁶⁹ CATELLANI, *Fattori ed effetti sociologici della guerra*, in *Rivista italiana di sociologia*, 1915, p. 469 ss., a p. 471.

⁷⁰ CATELLANI, *I caratteri specifici della società internazionale*, cit., p. 366.

pace quanto in tempo di guerra, tra le incontestate violazioni del diritto internazionale e gli “atti che, mentre sono materialmente disformi da una norma di condotta prima vigente, sono d'altronde conformi ad una nuova norma di condotta considerata... come una necessaria conseguenza del mutare delle condizioni”⁷¹. Tuttavia, in assenza di una suprema autorità competente, dal momento che gli Stati rimanevano giudici “singolarmente e definitivamente” – tanto dell’esistenza di una norma consuetudinaria quanto della possibilità di invocare un mutamento delle condizioni esistenti al tempo della stipulazione del trattato – ciò che veniva a mancare era dunque la certezza del diritto. Al contrario, ne derivava “il dissidio circa il riconoscimento e la conservazione, l’applicazione e l’interpretazione di una regola di diritto”, a sua volta all’origine delle divergenze circa l’ammissibilità e l’estensione della rappresaglia: il risultato era allora quel “regresso verso l’arbitrio dei tempi remoti”, “in quel baratro nel quale azione e la reazione cieca dei contendenti trascendono agli estremi della vendetta e della violenza”⁷².

A seguito della tragica rotta di Caporetto, Padova – la città di Catellani – era divenuta la “capitale al fronte”. Il Comando supremo fu trasferito negli alberghi e nelle ville dei Colli Euganei: il 3 novembre 1918, l’armistizio con gli austro-ungarici fu firmato presso la villa appartenente all’ex Sindaco di Padova, il senatore Giusti. A conclusione di un conflitto mondiale in cui si era per taluni manifestata la “bancarotta del diritto internazionale”, nel 1919 Enrico Catellani poteva comunque sostenere che gli esiti della guerra ne avevano invece dimostrato “la completa rivendicazione”⁷³. Non soltanto “gli atti contrari al diritto di guerra” che “produssero immediatamente quella vicenda delle rappresaglie che parve travolgere in una stessa rovina tutte le norme della guerra giusta”, determinarono “quell’intervento americano che ha fatto precipitare la sconfitta chi aveva avuto l’iniziativa delle violazioni”, ma soprattutto “le inchieste che si vanno facendo sulla gravità e la quantità di tali violazioni, assumono a paradigma le regole che erano state violate e che dalle riparazioni imposte e dalle espiazioni inflitte ai colpevoli, ritrarranno una riaffermazione”⁷⁴. Sul piano più squisitamente dottrinale, Catellani esprimeva soddisfazione perché con la guerra veniva al contempo spazzata via “dal campo della scienza del diritto internazionale, quell’indirizzo specialmente tedesco che voleva costringere le regole e gli istituti sul letto di Procuste delle categorie specifiche della filosofia del diritto

⁷¹ *Ibidem*, p. 358.

⁷² *Ibidem*, p. 371.

⁷³ CATELLANI, *La bancarotta dei profeti e la Lega delle Nazioni*, Venezia, 1919, p. 6.

⁷⁴ *Ibidem*.

privato e dei diritti positivi nazionali”⁷⁵.

D’altro canto, metteva pure in guardia non soltanto dai profeti di sventura ma anche dai profeti della pace perpetua, come se quella appena passata fosse stata l’ultima guerra della storia: con una certa dose di realismo e di disincanto, pur riconoscendo tanto “la riparazione dei danni del passato” quanto l’esistenza di “un ordine più sicuro per l’avvenire”, Catellani avvertiva che ciò non avrebbe avuto carattere di stabilità nel tempo ma sarebbe durato fino a “un’altra ebbrezza d’orgoglio, dimentica di tali esperienze”. Non poteva forse immaginare che solo due decenni più tardi l’Europa sarebbe stata ancora una volta travolta dal trauma della guerra mondiale. Non poteva immaginare nemmeno che la sua esistenza di accademico e uomo pubblico, costantemente dalla parte “giusta” della storia e contrassegnata da un sincero patriottismo, che si era nutrito dei miti risorgimentali, si sarebbe tragicamente conclusa nell’isolamento e nell’esclusione.

⁷⁵ *Ibidem.*